

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 aprile 2016, n. 147

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- la Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici";
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;
- le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

CONSIDERATO che l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale interessa le competenze di diverse Direzioni Regionali e che al fine di consentirne l'avvio coordinato è necessario definire le linee di indirizzo comuni per la gestione;

VISTO il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALLEGATO 1);

RITENUTO di approvare il suddetto documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALLEGATO 1);

DATO ATTO che ulteriori disposizioni operative e di dettaglio per la gestione del Programma suddetto saranno definite con provvedimenti dell’Autorità di Gestione e delle Direzioni Regionali interessate, in coerenza con il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;

DATO ATTO, altresì, che per le attività di competenza dell’Organismo pagatore sarà tale organismo, in accordo con l’Autorità di Gestione a definire ulteriori disposizioni operative di attuazione del PSR;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALLEGATO 1).

Ulteriori disposizioni operative e di dettaglio per la gestione del Programma suddetto saranno definite con provvedimenti dell’Autorità di Gestione e delle Direzioni Regionali interessate, in coerenza con il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” e che per le attività di competenza dell’Organismo pagatore sarà tale organismo, in accordo con l’Autorità di Gestione a definire ulteriori disposizioni operative di attuazione del PSR;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale.



Allegato 1 alla D.G.R. n. _____ del _____

Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali



SOMMARIO

Articolo 1 (Finalità)	3
Articolo 2 (Misure del programma)	3
Articolo 3 (Definizioni)	4
Articolo 4 (Autorità e competenze)	4
Articolo 5 (Linee di indirizzo per la gestione del programma)	5
Articolo 6 (Finanziamenti integrativi)	8
Articolo 7 (Fascicolo aziendale)	8
Articolo 8 (Domande di sostegno per l'accesso alle misure ad investimento)	9
Articolo 9 (Domande di pagamento relative a misure ad investimento)	10
Articolo 10 (Anticipi)	11
Articolo 11 (Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento)	12
Articolo 12 (Saldi)	13
Articolo 13 (Erogazioni per operazioni a investimento che prevedono programmi pluriennali)	13
Articolo 14 (Tempi di realizzazione delle operazioni a investimento)	13
Articolo 15 (Parziale realizzazione degli investimenti)	14
Articolo 16 (Domande di sostegno e di pagamento per l'accesso alle misure a superficie o per animale)	14
Articolo 17 (Controlli amministrativi sulle domande di sostegno relative alle misure ad investimento)	15
Articolo 18 (Controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative alle misure ad investimento)	16
Articolo 19 (Controlli in loco)	17
Articolo 20 (Controlli ex post)	17
Articolo 21 (Delega dell'Organismo Pagatore)	17
Articolo 22 (Supervisione dei Gruppi di Azione Locale)	18
Articolo 23 (Controlli amministrativi riguardanti l'assistenza tecnica)	18
Articolo 24 (Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario)	18
Articolo 25 (Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento)	18
Articolo 26 (Divieto di doppio finanziamento)	19
Articolo 27 (Errori palesi)	19
Articolo 28 (Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni)	19
Articolo 29 (Gestione dei reclami)	21
Articolo 30 (Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento)	21
Articolo 31 (Conservazione e disponibilità dei documenti)	23
Articolo 32 (Varianti)	23
Articolo 33 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)	25
Articolo 34 (Cessione di aziende)	25
Articolo 35 (Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione)	25
Articolo 36 (Stabilità delle operazioni)	26
Articolo 37 (Appalti pubblici)	27
Articolo 38 (Disposizioni in materia di informazione e pubblicità)	27
Articolo 39 (Monitoraggio)	29
Articolo 40 (Riferimenti normativi)	30



Articolo 1 **(Finalità)**

1. Il presente documento detta le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (di seguito programma) e definisce le disposizioni attuative generali delle misure.

Articolo 2 **(Misure del programma)**

1. Ai fini delle presenti disposizioni le seguenti misure del programma sono considerate *ad investimento*:
 - M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
 - M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
 - M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 - M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
 - M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
 - M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 - M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;
 - M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, con eccezione dei pagamenti per il mancato reddito e le spese di manutenzione ricomprese nella sottomisura 8.1;
 - M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori;
 - Sottomisura 10.2 – Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura;
 - M16 – Cooperazione;
 - M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo);
 - Assistenza tecnica.

Tuttavia per l'erogazione degli anticipi nel rispetto dell'art. 45, comma 4, del Regolamento UE n. 1305/2013 si applica la tabella di cui all'allegato A al presente documento.

2. Sono considerate misure *a superficie o per animale* le seguenti:
 - Sottomisura 8.1, limitatamente ai pagamenti per il mancato reddito e le spese di manutenzione;
 - M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali con esclusione della sottomisura 10.2;
 - M11 - Agricoltura biologica;
 - M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
 - M14 - Benessere degli animali.



3. In base al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il concetto di baseline (o livello-base o livello di riferimento) interessa i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento), l'agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento), le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento) ed il benessere degli animali (articolo 33 del regolamento).
4. Il livello di base o baseline è, per un dato impegno previsto nell'ambito di una o più delle suddette misure, l'obbligo previsto dalla normativa di base, riportata al capitolo 8.1 del programma, rispetto al quale l'impegno della misura stabilisce condizioni più stringenti.
5. Nel capitolo 8.1 del programma sono, inoltre, stabilite le modalità di applicazione della clausola di revisione di cui all'articolo 48 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

Articolo 3 (Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il capitolo 8.1 del programma stabilisce, inoltre, che:
 “ per foreste, ai fini dell'applicazione dei regimi di aiuti previsti nell'ambito del programma, si intendono, conformemente al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18 luglio 1956, n. 759. Non sono considerati boschi:
 - giardini pubblici e privati;
 - alberature stradali;
 - castagneti da frutto in attualità di coltura;
 - impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno (per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli.”

Articolo 4 (Autorità e competenze)

1. Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 il programma individua le seguenti autorità funzionalmente indipendenti con le relative competenze:



- Autorità di Gestione (AdG), rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del direttore della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca;
 - Organismo Pagatore (OP), rappresentato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
 - Organismo di Certificazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del programma, sarà rappresentato dal soggetto selezionato a livello nazionale.
2. Le funzioni delle Autorità suddette sono definite nel capitolo 15 "Modalità di attuazione del Programma" del programma.
 3. Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è istituito con D.G.R. n. 656/2015 il Comitato di Sorveglianza che svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 5

(Linee di indirizzo per la gestione del programma)

1. La presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulle misure del programma da parte dei beneficiari è consentita previa pubblicazione di appositi bandi da parte della Regione con i quali sono dettate le disposizioni per l'accesso agli aiuti.
2. I bandi sono adottati con provvedimento delle Direzioni regionali competenti per materia, come individuate nell'allegato B "*Strutture responsabili*" al presente documento, previa acquisizione del parere di conformità al programma rilasciato dall'Autorità di gestione. I bandi pubblici che attivano le misure di intervento previste nei Piani di Sviluppo Locale (PSL) sono adottati dai Gruppi di Azione Locale (GAL).
3. Le Direzioni regionali competenti adottano i bandi a livello di "tipologia di operazione" salvo per quelle per le quali il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere positivo per l'articolazione dei criteri di selezione su più "tipologie di intervento".
4. Nei bandi pubblici emanati dalla Regione sono definiti, ove pertinenti, almeno i seguenti aspetti:
 - descrizione degli interventi;
 - soggetti beneficiari;
 - ambiti territoriali di intervento;
 - condizioni di ammissibilità, obblighi, impegni e relative spese ammissibili;
 - limitazioni e vincoli;



- agevolazioni previste;
 - prezzari di riferimento;
 - criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie;
 - documentazione da presentare a corredo delle domande di sostegno;
 - modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno;
 - modalità e termini per la presentazione della documentazione attestante lo stato di immediata cantierabilità;
 - termini di esecuzione degli interventi ed eventuale disciplina delle proroghe;
 - modalità e tempi per l'autorizzazione delle varianti;
 - modalità e termini per la presentazione delle domande di pagamento;
 - documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute;
 - termini e modalità per i procedimenti amministrativi;
 - controlli, riduzioni e sanzioni;
 - dotazione finanziaria del bando.
5. Per i criteri di selezione da adottare nei bandi pubblici è acquisito preliminarmente il parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
 6. Le Direzioni regionali garantiscono, nei bandi di propria competenza, la verificabilità e controllabilità (VCM) degli impegni a carico dei beneficiari, delle condizioni di ammissibilità e degli obblighi delle misure (ICO), nonché dei criteri di selezione;
 7. Per le misure per le quali è necessario che i beneficiari presentino documentazione progettuale, questa dovrà essere acquisita da parte delle Direzioni regionali competenti, contestualmente alla domanda di sostegno, a livello inferiore a quella di progetto esecutivo. Prima del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, tuttavia, le Direzioni suddette, ove necessario, provvedono ad acquisire la documentazione attestante l'immediata cantierabilità dell'intervento. Nei bandi pubblici saranno stabiliti le modalità e i termini entro i quali, pena la decadenza dall'aiuto, dovrà essere acquisita l'immediata cantierabilità del progetto.
 8. Le Direzioni regionali ai fini dell'adozione dei bandi pubblici di propria competenza si conformano, oltreché alla normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, al programma, a quanto disposto dal presente documento ed alle disposizioni di attuazione definite dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore.
 9. Per le misure per le quali è direttamente beneficiaria la Regione gli affidamenti a terzi, ove previsti, sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
 10. L'Autorità di gestione e le Direzioni regionali competenti all'attuazione del programma, nell'adozione dei bandi pubblici e nelle attività di gestione, tengono conto dell'esigenza di garantire, tra l'altro:



- il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al programma e alle misure di intervento;
 - il raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018 di cui al capitolo 7 del programma;
 - il raggiungimento degli obiettivi di fine programmazione al 2023 di cui al capitolo 7 del programma;
 - la definitiva assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - il perseguimento degli obiettivi di cui al capitolo 11 del programma;
 - il regolare pagamento delle spese di trascinarsi derivanti dalla programmazione 2007/2013;
 - un'equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie durante il periodo di programmazione, coerente con la strategia complessiva prevista per la misura e tenendo conto dello stato di avanzamento fisico e finanziario della stessa;
 - la semplificazione amministrativa e la dematerializzazione dei procedimenti.
11. Le Direzioni regionali provvedono all'adozione dei bandi pubblici tenendo conto della programmazione finanziaria riportata nella tabella allegato C "Programmazione finanziaria" al presente documento nonché dei pagamenti da sostenere per il trascinarsi degli impegni dal periodo di programmazione 2007/2013.
12. Le Direzioni regionali provvedono all'istruttoria delle domande di sostegno e delle domande di pagamento relative ai bandi pubblici di propria competenza sulla base della normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, del programma, del presente documento e delle disposizioni di attuazione definite dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore.
13. Nell'attuazione del programma, l'Autorità di gestione e le Direzioni regionali competenti, garantiranno l'impiego di personale con adeguata professionalità, ai vari livelli, idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate. Ciò sarà garantito dalla pertinenza dei titoli di studio posseduti o dalla personale esperienza acquisita presso la pubblica amministrazione o presso altri organismi comunque operanti nell'ambito dei fondi comunitari.
14. Per procedimenti complessi o che necessitano di valutazioni multisettoriali possono essere istituite Commissioni istruttorie composte da più funzionari anche di diverse Direzioni regionali.
15. Il Comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art. 33, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è istituito dall'Autorità di gestione con la seguente composizione:
- un dirigente della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca con funzioni di presidente;
 - due funzionari della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca;



- un rappresentante della Direzione regionale ambiente e sistemi naturali;
- un rappresentante della Direzione regionale cultura, politiche giovanili e sport;
- un rappresentante della Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio;
- un rappresentante della Direzione regionale salute e politiche sociali;
- un rappresentante della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive;
- un rappresentante dell'Agenzia regionale del turismo.

16. L'Autorità di gestione, in quanto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione del programma, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e le Direzioni regionali competenti adottano, anche nell'ambito dei bandi pubblici, in accordo con l'Organismo pagatore, le procedure di competenza regionale relative al sistema di gestione e controllo per l'attuazione del programma.
17. Per le misure a superficie, anche se attuate dai GAL nell'ambito del metodo LEADER, si applica il sistema integrato di gestione e controllo ("sistema integrato") di cui all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 6 **(Finanziamenti integrativi)**

1. Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive del bilancio regionale da utilizzare quali finanziamenti integrativi queste potranno essere impiegate, previa autorizzazione della Giunta regionale, nei limiti e per le misure indicati dal capitolo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" del programma.
2. Nell'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma precedente si dovrà tener conto dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle misure e del programma nonché dei target di riferimento previsti per le misure suddette e della possibilità di estendere le graduatorie alle eventuali domande "ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi".

Articolo 7 **(Fascicolo aziendale)**

1. L'accesso alle misure da parte dei beneficiari è consentito mediante la presentazione di domande di sostegno e di domande di pagamento.
2. Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe delle aziende, la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.
3. Nel caso di soggetti che raggruppano più operatori e che non hanno natura giuridica l'iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.



4. L'Autorità di gestione, anche mediante apposita convenzione, concorda con l'Organismo pagatore le modalità di costituzione del fascicolo aziendale, della presentazione delle domande di sostegno e di presentazione e gestione delle domande di pagamento.

Articolo 8

(Domande di sostegno per l'accesso alle misure ad investimento)

1. Le domande di sostegno per le misure ad investimento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA).
2. Nelle procedure relative al sistema di gestione e controllo e/o nei bandi pubblici sono stabilite le modalità di dettaglio per la presentazione della domanda di sostegno.
3. Non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento di cui all'allegato B più domande di sostegno, salvo per le seguenti: 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 5.1.1, 7.3.1, 10.2.1, 16.1.1 e 20. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo con la documentazione di rendicontazione completa.
4. Per ogni bando la Direzione regionale competente:
 - successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno pubblica l'elenco delle domande presentate;
 - a seguito della istruttoria amministrativa e della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione, pubblica l'elenco delle "domande non ammissibili" e la graduatoria delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande "ammesse a finanziamento") e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande "ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi");
 - adotta gli elenchi e le graduatorie suddette formulati su base regionale.
5. I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.
7. I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.



8. Le priorità relative ai punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione, devono essere verificate nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenute dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato salvo i cambiamenti conseguenti all'applicazione delle norme del bando. Qualora intervengano modificazioni che comportano variazioni del punteggio attribuito dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità al finanziamento.
9. Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico la Direzione regionale competente può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.
10. Per ognuna delle domande di sostegno che possono essere finanziate la Direzione regionale competente, acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.
11. Nell'ambito dei lavori da eseguire ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici il progetto è considerato cantierabile quando ha raggiunto lo stato di progetto esecutivo come definito da tale normativa, provvisto di verifica, validazione e dichiarazione in merito:
 - all'accessibilità delle aree e agli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni degli elaborati progettuali;
 - all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
12. Per interventi relativi ad investimenti di soggetti per i quali non si applica la normativa in materia di appalti pubblici il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per il loro avvio e la loro realizzazione.
13. L'Autorità di gestione definisce con proprio provvedimento gli schemi dei provvedimenti di concessione a cui le Direzioni regionali devono conformarsi.

Articolo 9

(Domande di pagamento relative a misure ad investimento)

1. Il contributo spettante è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
2. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA).



3. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA).
4. Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:
 - anticipi;
 - erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
 - saldi finali.

Articolo 10 **(Anticipi)**

1. Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso. Nell'allegato A sono riportate le misure per le quali è possibile o non è possibile erogare l'anticipo.
2. La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.
3. Nel caso in cui il beneficiario sia un'Autorità pubblica, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.
4. L'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori/servizi/forniture ed è commisurata all'importo aggiudicato.
5. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato con il provvedimento di concessione, si procede con il recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
6. L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.



Articolo 11

(Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento)

1. Per le misure ad investimento potranno anche essere previste erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate (acconti).
2. L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione di una domanda di pagamento corredata dalla documentazione specificata in ciascun bando pubblico.
3. Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipo o comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.
4. Per gli investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti quietanzate. In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.
5. La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.
6. Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.
Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione



la normativa in materia di appalti pubblici, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

Articolo 12 (Saldi)

1. Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.
2. Nei bandi pubblici viene definita la documentazione che il beneficiario è tenuto a presentare contestualmente alla domanda di pagamento del saldo ai fini della rendicontazione finale dell'investimento.
3. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Articolo 13 (Erogazioni per operazioni a investimento che prevedono programmi pluriennali)

1. Nel caso di operazioni ad investimento che prevedono programmi pluriennali (sottomisura 10.2) possono essere disposte erogazioni di acconti su base annuale, fermo restando il pagamento del saldo finale a chiusura del programma pluriennale.

Articolo 14 (Tempi di realizzazione delle operazioni a investimento)

1. Nei bandi pubblici, sono indicati i tempi di realizzazione delle operazioni a investimenti rispetto alle fasi seguenti:
 - presentazione della documentazione attestante l'immediata cantierabilità del progetto;
 - rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
 - presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo (ove previsto);
 - presentazione della domanda di pagamento dell'acconto;
 - completamento degli investimenti;
 - presentazione della domanda di pagamento del saldo con rendicontazione delle spese.
2. Le Direzioni regionali competenti, ove lo ritengano necessario, possono individuare nei bandi i termini per ulteriori fasi, intermedie rispetto a quelle previste al comma precedente.
3. Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. La data di completamento degli investimenti relativi a lavori è attestata dalla dichiarazione di fine lavori.



4. Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici.
5. Nel caso in cui l'investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione non sarà comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso.

Articolo 15
(Parziale realizzazione degli investimenti)

1. In caso di investimenti realizzati solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.
2. Qualora sia riscontrato che l'investimento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
3. Se il lotto di lavori eseguiti è funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati e fatta salva l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Articolo 16
(Domande di sostegno e di pagamento per l'accesso alle misure a superficie o per animale)

1. Le domande di sostegno e di pagamento per le misure a superficie o per animale dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA).
2. Con la presentazione della domanda di sostegno, nel caso di misure con durata annuale, si intende assolto anche l'obbligo di presentazione della domanda di pagamento, fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Organismo pagatore (AGEA).
3. Per le misure pluriennali è necessario presentare la domanda di pagamento per ciascuna annualità di impegno successiva alla prima.
4. Nelle procedure relative al sistema integrato di gestione e controllo e/o nei bandi pubblici sono stabilite le modalità di dettaglio per la presentazione delle domanda di sostegno e di pagamento.



Articolo 17

(Controlli amministrativi sulle domande di sostegno relative alle misure ad investimento)

1. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno per le misure ad investimento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
2. Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
3. I controlli amministrativi sulla domanda di sostegno devono garantire la conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori.
4. In fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno è necessario verificare i seguenti elementi:
 - rispetto delle condizioni di ammissibilità ed obblighi pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
 - rispetto dei criteri di selezione e dei punteggi attribuiti;
 - ammissibilità dei costi;
 - rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
 - rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell'operazione.
5. Per l'ammissibilità dei costi saranno utilizzati i prezziari attualmente vigenti per opere ed impianti. L'Autorità di gestione potrà adottare con proprio provvedimento ulteriori prezziari. Nei bandi pubblici saranno indicati i prezziari a cui si farà riferimento per le verifiche di congruità delle voci di spesa ammissibili.
6. Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura ed il controllo dovrà verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
7. Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione



tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

8. Le attività di controllo amministrativo delle domande di sostegno sono svolte dalle Direzioni regionali che hanno approvato il relativo bando pubblico salvo per quelle relative a tipologie di operazioni di cui la Regione è l'unico beneficiario.
9. I GAL, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, sono competenti allo svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, su formale delega dell'Autorità di gestione, salvo per quelle di cui sono direttamente beneficiari la cui competenza è della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca.
10. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno relative alle misure di cui è beneficiaria la Regione devono essere effettuati da entità funzionalmente indipendenti dall'entità che presenta la domanda di sostegno.

Articolo 18

(Controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative alle misure ad investimento e sulle attività in itinere)

1. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento per le misure ad investimento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
2. Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:
 - della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
 - dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
 - del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
 - del rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
 - del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
4. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento.
5. La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l'operazione è stata oggetto di campionamento per i controlli in loco di cui al successivo articolo 19 oppure per investimenti che prevedono un contributo inferiore a Euro 20.000,00 salvo diversa indicazione dell'Organismo pagatore, oppure ogni qualvolta la struttura competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. La visita sul luogo potrà essere svolta, laddove ritenuta efficace,



anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.

6. L'atto con cui vengono approvate le risultanze delle verifiche relative ai controlli amministrativi riporta le motivazioni per le quali non si è proceduto alla visita sul luogo dell'investimento.
7. I GAL, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, sono competenti allo svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento, su formale delega dell'Organismo pagatore AGEA, salvo per quelle di cui sono direttamente beneficiari la cui competenza è della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca su delega dell'Organismo pagatore.

Articolo 19 **(Controlli in loco)**

1. Le operazioni finanziate nell'ambito del programma sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
2. I controlli in loco sono svolti annualmente sulla base di un idoneo campione pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall'Organismo pagatore.
3. Gli incaricati dei controlli in loco non devono aver effettuato controlli amministrativi sulla medesima operazione.

Articolo 20 **(Controlli ex post)**

1. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché ogni altro impegno previsto nel programma o nell'atto di concessione del contributo.
2. I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
3. Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

Articolo 21 **(Delega dell'Organismo Pagatore)**

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 l'Organismo pagatore è competente allo svolgimento dei controlli sulle spese finanziate dal FEASR.



2. Nel caso in cui l'Organismo pagatore intenda delegare lo svolgimento dei controlli alla Regione, sarà stipulata apposita convenzione e/o protocollo d'intesa.

Articolo 22
(Supervisione dei Gruppi di Azione Locale)

1. L'Autorità di gestione adotta specifiche disposizioni per l'attuazione della misura 19 entro l'avvio dei Piani di Sviluppo Locale ed attua un idoneo sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale.
2. L'Autorità di gestione verifica che i Gruppi di Azione Locale possiedano la capacità amministrativa e di controllo necessaria per l'attuazione del PSL.
3. Qualora nel corso dell'attuazione del PSL, mediante le attività di supervisione, siano riscontrate carenze nelle capacità amministrative e di controllo del Gruppo di Azione Locale, lo stesso entro un termine definito dall'Autorità di gestione, riorganizza la propria struttura al fine di superare le criticità riscontrate.
4. Ove il GAL non sia in grado di dimostrare adeguate capacità amministrative e di controllo anche a seguito della riorganizzazione di cui al precedente comma, le deleghe riguardanti i controlli amministrativi sono ritirate.

Articolo 23
(Controlli amministrativi riguardanti l'assistenza tecnica)

1. Le spese relative all'assistenza tecnica sono soggette ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento nonché ai controlli in loco di cui ai precedenti articoli da 17 a 19.
2. I controlli amministrativi ed i controlli in loco sono effettuati da un'entità funzionalmente indipendente dall'entità che autorizza il pagamento dell'assistenza tecnica.

Articolo 24
(Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario)

1. Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Articolo 25
(Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento)

1. Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi



momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

2. Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
3. La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

Articolo 26
(Divieto di doppio finanziamento)

1. Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.
2. Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Articolo 27
(Errori palesi)

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi.
2. Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
 - errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.
3. L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

Articolo 28
(Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni)

1. Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.
2. Nei casi di cui al comma 1, per le misure ad investimento e per le misure a superficie/UBA, sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le



sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

3. L'Autorità di gestione di concerto con le Direzioni regionali interessate all'attuazione del programma predispone un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative a criteri/condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dalle norme vigenti.
4. Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per ogni tipo di intervento del programma, ed è approvato dalla Giunta regionale.

Il suddetto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
 - a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
 - in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).
5. Per le misure ad investimento, inoltre, si applica la revoca totale e parziale del sostegno e la sanzione amministrativa di cui all'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 nel modo di cui al comma seguente.
 6. La struttura competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. La struttura competente calcola poi l'importo da pagare in funzione della spesa risultata ammissibile nel corso dei controlli amministrativi. Essa determina:
 - a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
 - b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 19. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia



impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

7. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

Articolo 29 **(Gestione dei reclami)**

1. L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., prevede che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.
2. Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma.

Articolo 30 **(Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento)**

1. L'Autorità di gestione, in conformità con il programma ed il presente articolo ed in coerenza con le linee guida nazionali sulle spese ammissibili, individua con proprio provvedimento le spese e le modalità di pagamento ammissibili.
2. In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente, in applicazione di apposito bando pubblico, ad eccezione di quelle indicate al successivo comma 3. Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.
3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2 sono ammissibili a finanziamento, anche se sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati prima della presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente:
 - le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1;
 - le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
 - le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
 - le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la



presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno.

4. Per le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento.
5. Le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono da computare nel modo seguente:
 - per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii., D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii.) le spese ammissibili sono quelle relative agli adempimenti, connessi alla realizzazione degli interventi, previsti da tale normativa;
 - per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento del FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conto correnti dedicati, spese per attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatorie dalla normativa europea.
6. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:
 - l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
 - il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 Decreto Legislativo n. 385/93 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 Decreto Legislativo n. 385/93) sui beni aziendali.
7. Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.
8. Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati.



9. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
10. Il pagamento in contanti non è consentito.

Articolo 31
(Conservazione e disponibilità dei documenti)

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di stato e in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione europea e della Corte dei conti europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo pagatore alla Commissione europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.
2. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 il periodo suddetto è di due anni.
3. L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.
5. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Articolo 32
(Varianti)

1. Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa.
2. Per le attività formative svolte nell'ambito della misura 1 del programma le varianti saranno disciplinate nell'ambito dei bandi pubblici attuativi della misura.
3. Per gli investimenti della sottomisura 7.3 relativa all'implementazione della banda ultra larga per le aree rurali le varianti sono disciplinate tramite accordi tra le parti, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
4. Per gli investimenti diversi dei precedenti commi 1, 2 e 3, sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo. Per le varianti in corso d'opera si applicano le seguenti disposizioni:



- sono consentite esclusivamente varianti nell'ambito delle singole categorie di spesa, come individuate nel quadro economico dei provvedimenti di concessione dei contributi;
 - non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
 - l'importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
 - non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
 - le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all'istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
 - la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
 - i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
5. Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario. Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:
- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
 - gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi, di cui al precedente articolo 18;
 - nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.
6. Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento;



7. In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Articolo 33

(Forza maggiore e circostanze eccezionali)

1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:
 - il decesso del beneficiario;
 - l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda;
 - la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - l'esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Nel sistema di gestione e controllo e/o nei bandi pubblici, in funzione dei diversi aspetti applicativi che caratterizzano l'attuazione delle misure, sono stabilite le modalità di applicazione delle cause di forza maggiore.

Articolo 34

(Cessione di aziende)

1. Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:
 - comunichi, entro il termine di trenta giorni, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
 - presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

Articolo 35

(Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione)

1. Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nel territorio della Regione Lazio.



2. Possono essere ammesse a finanziamento operazioni che si realizzano al di fuori del territorio della Regione Lazio, comunque all'interno dell'Unione europea, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - le operazioni siano a vantaggio del programma;
 - l'importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del sostegno del FEASR;
 - il Comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso al tipo di operazioni interessate.
3. L'Autorità di gestione individua le tipologie di operazioni che possono finanziare interventi all'esterno della regione e li comunica al Comitato di sorveglianza ai fini dell'acquisizione del suddetto consenso.
4. Per le tipologie di operazioni per le quali il Comitato di sorveglianza ha espresso il proprio consenso i bandi individuano quali interventi possono essere svolti al di fuori del territorio regionale.

Articolo 36
(Stabilità delle operazioni)

1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile:
 - cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma o dell'area del Piano di Sviluppo Locale nel caso di investimenti finanziati nell'ambito della Misura 19 LEADER;
 - effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
 - apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
3. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo



stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma o dell'area del Piano di Sviluppo Locale nel caso di investimenti finanziati nell'ambito della Misura 19 LEADER.

5. Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla Direzione regionale competente.

Articolo 37 ***(Appalti pubblici)***

1. Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e in particolare:
 - le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE così come recepite dal diritto nazionale;
 - le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come recepite dal diritto nazionale;
 - le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come recepite nel diritto nazionale;
 - i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per operazioni di soggetti privati, i lavori di importo superiore a un milione di euro ed un contributo superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori stessi sono realizzati nel rispetto dell'art. 32, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss. mm. e ii..
3. I Gruppi di Azione Locale sono sottoposti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
4. Il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti beneficiari comporta l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione europea ai sensi della Decisione n. C(2013)9527 del 19 dicembre 2013.

Articolo 38 ***(Disposizioni in materia di informazione e pubblicità)***

1. L'Autorità di gestione realizza le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al



paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014.

2. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:
 - a) l'emblema dell'Unione europea;
 - b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
 - c) l'emblema della Repubblica italiana;
 - d) l'emblema della Regione Lazio.

3. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
 - a) fornendo sul sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, dello Stato e della Regione;
 - b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a Euro 10.000,00 e in funzione dell'operazione sovvenzionata almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione europea, dello Stato e della Regione in un luogo facilmente visibile al pubblico come, possibilmente, l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera Euro 50.000, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
 - c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

4. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
 - l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.



5. I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui al comma 2. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.
6. Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:
 - a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
 - b) l'emblema dello Stato e della Regione quali riportati sul sito: http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/manuale_d_identita_visiva-89/linee_guida_per_i_beneficiari-10/;
 - c) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader.
7. Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.
8. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ed ogni altro materiale analogo) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione europea, dello Stato e della Regione con i rispettivi emblemi. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.
9. I criteri di cui al precedente comma si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.
10. I siti web relativi al FEASR devono:
 - menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
 - recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
11. Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

Articolo 39 **(Monitoraggio)**

1. Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 i beneficiari di aiuti nel quadro delle misure del programma ed i Gruppi di Azione Locale si impegnano, con le modalità che saranno definite dall'Autorità di gestione, a comunicare all'Autorità di gestione stessa e/o a valutatori designati tutte le informazioni



necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 40
(Riferimenti normativi)

1. Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi per l'attuazione del programma:
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul



Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;



- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici";
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020.

ALLEGATO A - SOTTOMISURE PER LE QUALI E' POSSIBILE O NON E' POSSIBILE PAGARE ANTICIPI

Misura	Sottomisura	Possibilità di pagare anticipi
1. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	No
	1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	Esclusivamente per le spese relative all'acquisto o leasing di nuovi macchinari o attrezzature necessari per i progetti dimostrativi.
2. Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	No
	2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti	No
3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	No
	3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	Esclusivamente per le spese relative ad investimenti
4. Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	Si
	4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	Si
	4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Si
	4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali	Si
5. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Si
	5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Si
6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	Si
7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	Si, limitatamente alla pianificazione dei siti della Rete Natura 2000 e di altre zone di alto valore naturalistico
	7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	Si
	7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di p.a. online	Si
	7.4 Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di uservizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura	Si
	7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	Si
	7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	Si

ALLEGATO A - SOTTOMISURE PER LE QUALI E' POSSIBILE O NON E' POSSIBILE PAGARE ANTICIPI

Misura	Sottomisura	Possibilità di pagare anticipi
	7.7 Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato	Si
8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	No
	8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Si
	8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Si
	8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	Si
	8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	Si
9. Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	No
10. Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	No
16. Cooperazione	16.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	No
	16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	No
	16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo	No
16. Cooperazione	16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	Esclusivamente per le spese relative ad investimenti
	16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	No
	16.8 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	Si
	16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	Esclusivamente alle spese relative ad investimenti
	16.10 "Progetti di filiera organizzata"	No
19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19.1 Sostegno preparatorio	No
	19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	Solo per gli investimenti e in analogia a quanto riportato nella presente tabella per le altre sottomisure
	19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	Solo per la fase di attuazione dei progetti
	19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione	Si
20. Assistenza tecnica	20.1 AT	No

ALLEGATO B - STRUTTURE COMPETENTI

Misura	Sottomisura	Tipologia operazione/tipologia di intervento			Direzione Responsabile della gestione	
1. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	1.1.1.	Formazione e acquisizione di competenze	1.2.1.a Attività dimostrative 1.2.1.b Azioni di informazione	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	1.2.1.	Attività dimostrative/ azioni di informazione			
2. Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle	2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.1.1.	Servizi di consulenza		Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1.	Formazione dei consulenti			
3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	3.1.1.	Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari		Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	3.2.1.	Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari			
	4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	4.1.1.	Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni			
		4.1.3	Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi			
4. Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.1.4	Investimenti nelle singole aziende agricole per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari		Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
		4.2.1.	Investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)			
		4.2.2.	Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica.			
		4.2.3.	Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili			
		4.3.1.	Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio	4.3.1.a Miglioramento e ripristino della viabilità rurale extra aziendale 4.3.1.b Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale 4.3.1.c Punti di abbeveraggio		Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca Ambiente e Sistemi Naturali Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca

Misura	Sottomisura	Tipologia operazione/tipologia di intervento		Direzione Responsabile della gestione	
5. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali	4.4.1	Creazione, ripristino e riqualificazione di aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	5.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.1.1.	Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici	5.1.1. a Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio 5.1.1. b sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole	Risorse Idriche e Difesa Suolo Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca
6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.2.1.	Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori	6.1.1.	Aiuto all'avviamento aziendale per giovani agricoltori		
7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	6.2 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	6.2.1.	Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	6.4.1.	Diversificazione delle attività agricole		
		6.4.2.	Produzione di energia da fonti alternative		
	7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	7.1.1	Elaborazione e aggiornamento piani aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi*	7.1.1. a Elaborazione e aggiornamento piani aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico 7.1.1. b Elaborazione e aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e villaggi Progetti Pubblici Integrati)	Ambiente e Sistemi Naturali Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca
	7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	7.2.1.	Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala		Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca
		7.2.2.	Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo		Risorse Idriche e Difesa del Suolo
	7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di p.a. online	7.3.1	Implementazione Banda Ultralarga aree rurali		Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca

ALLEGATO B - STRUTTURE COMPETENTI

Misura	Sottomisura	Tipologia operazione/tipologia di intervento	Direzione Responsabile della gestione	
7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.4 Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura	7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	7.6.1.a Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità*	7.6.1.a Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità	Ambiente e Sistemi Naturali
	7.7 Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato	7.7.1 Investimenti trasferimento attività e conversione edifici o strutture all'interno o nei pressi insediamenti rurali	7.6.1.b Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.	Ambiente e Sistemi Naturali
	8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	8.1.1. Imboschimento su superfici agricole e non agricole		Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca
	8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici		Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca
	8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4.1. Risanaamento dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici		Ambiente e Sistemi Naturali
8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/ il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	Ambiente e Sistemi Naturali	
	8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	

ALLEGATO B - STRUTTURE COMPETENTI

Misura	Sottomisura	Tipologia operazione/tipologia di intervento		Direzione Responsabile della gestione	
9. Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	9.1.1	Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
		10.1.1.	Inerbimento degli impianti arborei	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
		10.1.2.	Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo		
		10.1.3.	Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli		
		10.1.4.	Conservazione della sostanza organica del suolo		
		10.1.5.	Tecniche di agricoltura conservativa		
		10.1.7	Coltivazioni a perdere		
		10.1.8	Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale		
		10.1.9	Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale		
		10.2.1.	Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura		
		10.2.2.	Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ		
		10.2.3.	Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo		
		11. Agricoltura biologica	11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica		11.1.1
11.2.1	Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica				
13. Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1 Pagamento compensativo per le zone montane	13.1.1	Pagamenti compensativi per le zone montane	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
		14.1.1	Benessere animale	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
14. Benessere degli animali	16.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1	Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi dei PEI	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
		16.2.1	"16.1 + 16.2" sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	

ALLEGATO B - STRUTTURE COMPETENTI

Misura	Sottomisura	Tipologia operazione/tipologia di intervento	Direzione Responsabile della gestione	
16. Cooperazione	16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo	16.3.1 Cooperazione tra operatori commerciali nell'organizzazione di processi comuni e condivisione strutture e risorse e per lo sviluppo/marketing turistico	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	16.5.1 Azioni congiunte per mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	16.8 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	16.8.1 Progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi	Ambiente e Sistemi Naturali	
	16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	16.9.1 Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	16.0 Altri	16.10.1 Progetti di filiera organizzata	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
	19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19.1 Sostegno preparatorio	19.1.1 Sostegno preparatorio	
		19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	19.2.1 Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca
		19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	19.3.1 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione dei GAL	
		19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione	19.4.1 Costi di gestione e di animazione	
20. Assistenza tecnica	20.1	20.1.1 supporto per la preparazione e attuazione del programma	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
M113		Prepensionamento	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	
M341		Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca	

* La suddivisione in più interventi è subordinata al parere positivo del Comitato di Sorveglianza

Misura	CODICE SOTTOMISURA	CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA SPESA PUBBLICA - Euro		N. E TERMINI ADOZIONE BANDI PUBBLICI *	STANZIAMENTO PER IL PRIMO BANDO PUBBLICO (SPESA PUBBLICA - Euro)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
				SOTTOMISURA	TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIP OLOGIA INTERVENTO			
1. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1	1.1.1.	supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze	3.167.911,50	3.167.911,50	X	2.000.000,00	Bando pubblico con approccio individuale
	1.2	1.2.1.a	supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	3.476.976,04	1.738.488,02	X	1.000.000,00	Bando pubblico con approccio individuale e possibilità di attivare la "filiera organizzata"
		1.2.1.b	supporto per attività dimostrative		1.738.488,02	X	1.000.000,00	
			Totale misura 1	6.644.887,54	6.644.887,54			
2. Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1	2.1.1.	sostegno per la fornitura di servizi di consulenza	11.589.920,13	11.589.920,13			Appalto pubblico per la selezione dell'organismo/i di consulenza accreditato/i
	2.3	2.3.1.	sostegno per la formazione dei consulenti	1.081.725,88	1.081.725,88			
			Totale misura 2	12.671.646,01	12.671.646,01			
3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	3.1.1.	supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità	1.487.373,08	1.487.373,08	X	1.000.000,00	Bando pubblico con approccio individuale e possibilità di attivare la "filiera organizzata"
	3.2	3.2.1.	supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno	3.952.162,76	3.952.162,76	X	3.000.000,00	
			Totale misura 3	5.439.535,85	5.439.535,85			
	4.1		sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	117.090.954,15				
4. Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.2	4.1.1.	investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni	94.909.392,35		X	48.500.000,00	
		4.1.3	investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi		10.044.597,45	X	5.500.000,00	Bando pubblico con approccio individuale e possibilità di attivare la "filiera organizzata e gli "investimenti collettivi"
		4.1.4	investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari		12.136.964,36	X	6.500.000,00	
			sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione / commercializzazione e / o lo sviluppo di prodotti agricoli	77.691.097,94				
4.2.1.		investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)		64.169.524,45	X	X	32.500.000,00	Bando pubblico con approccio individuale e possibilità di attivare la "filiera organizzata"
		investimenti delle imprese agroalimentari funzionali a migliorare l'efficienza energetica		5.408.629,39	X	X	2.800.000,00	
		investimenti delle imprese agroalimentari funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili		8.112.944,09	X	X	4.000.000,00	

Misura	CODICE SOTTOMISURA	CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA SPESA PUBBLICA - Euro		N. E TERMINI ADOZIONE BANDI PUBBLICI *				STANZIAMENTO PER IL PRIMO BANDO PUBBLICO (SPESA PUBBLICA - Euro)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA		
				SOTTOMISURA	TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIPOLOGIA INTERVENTO	30/09/2016	31/12/2017	30/06/2019	31/12/2020				
	4.3		supporto agli investimenti nelle infrastrutture collegate con lo sviluppo, l'ammodernamento o l'adattamento dell'agricoltura e/o delle attività forestali	14.032.302,63									
		4.3.1.a	infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale		8.419.381,58	X		X		5.500.000,00		Bando pubblico con approccio individuale	
		4.3.1.b	infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità forestale extra aziendale		4.209.690,79	X		X		3.300.000,00			
		4.3.1.c	Punti di abbeveraggio		1.403.230,26	X		X		1.000.000,00			
	4.4	4.4.1	supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali Totale misura 4	5.861.022,61 214.675.377,33	5.861.022,61 214.675.377,33	X	X	X	X	3.000.000,00		Bando pubblico con approccio individuale	
5. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1		supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici	12.587.116,86									
		5.1.1.a	supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici		10.069.693,49	X		X		7.500.000,00			
		5.1.2.b	supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici nelle aziende agricole		2.517.423,37	X	X	X		1.150.000,00			
		5.2	supporto agli investimenti per il ripristino delle terre agricole e del potenziale produttivo danneggiato da disastri naturali, eventi climatici avversi ed eventi catastrofici	5.029.561,74									Bando pubblico con approccio individuale
6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese		5.2.1.	supporto agli investimenti per il ripristino delle terre agricole e del potenziale produttivo danneggiato da disastri naturali, eventi climatici avversi ed eventi catastrofici Totale misura 5		5.029.561,74 17.616.678,60								
	6.1	6.1.1.	aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori	81.824.836,12	81.824.836,12	X	X	X		45.010.000,00		Bando pubblico con approccio individuale	
	6.2	6.2.1.	aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	5.215.464,06	5.215.464,06		X	X		3.500.000,00		Bando pubblico con approccio individuale	
	6.4		supporto per investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività non agricole	22.713.616,41									
		6.4.1.	diverificazione dell'attività agricola		18.624.692,58	X	X	X		8.800.000,00		Bando pubblico con approccio individuale e possibilità di attivare la "filiera organizzata"	
	6.4.2	produzione di energia da fonti alternative		4.088.923,82	X	X	X		2.000.000,00				

Misura	CODICE SOTTOMISURA	CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-INTERVENTO		DOTAZIONE FINANZIARIA SPESA PUBBLICA - Euro		N. E TERMINI ADOZIONE BANDI PUBBLICI *				STANZIAMENTO PER IL PRIMO BANDO PUBBLICO (SPESA PUBBLICA - Euro)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
			SOTTOMISURA	TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIPOLOGIA INTERVENTO	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIPOLOGIA INTERVENTO	30/09/2016	31/12/2017	30/06/2019	31/12/2020			
			Totale misura 6		109.753.916,58	109.753.916,58							
	7.1	7.1.1.a	supporto per la progettazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e villaggi e per i piani di gestione Natura 2000		2.158.699,89	1.508.699,89							Bando pubblico con approccio individuale
		7.1.1.b	supporto per la progettazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e per i progetti pubblici integrati										Bando pubblico con approccio individuale e selezione dei Progetti Pubblici Integrati (PPI)
	7.2		supporto agli investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione di tutti i tipi di piccole infrastrutture di scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico		10.290.504,64	650.000,00							
		7.2.1.	Creazione, miglioramento e/o ampliamento di infrastrutture su piccola scala			2.177.560,55							Attivabile solo in aree PPI. La valutazione dei progetti sarà effettuata da Commissioni con competenze multisettoriali
		7.2.2.	Investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo										Bando pubblico con approccio individuale e possibilità di attivare il PPI. Nel caso sia attivata con il PPI la valutazione dei progetti dovrà essere effettuata da Commissioni con competenze multisettoriali

Misura	CODICE SOTTOMISURA	CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA SPESA PUBBLICA - Euro		N. E TERMINI ADOZIONE BANDI PUBBLICI *			STANZIAMENTO PER IL PRIMO BANDO PUBBLICO (SPESA PUBBLICA - Euro)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA		
				SOTTOMISURA	TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIPOLOGIA INTERVENTO	30/09/2016	31/12/2017	30/06/2019			31/12/2020	
7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.3	7.3.1	supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga	40.178.389,78	40.178.389,78					La sottomisura, per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga nelle aree rurali, sarà realizzata sulla base di accordi stipulati con il soggetto beneficiario (Ministero per lo Sviluppo Economico)	L'attuazione della sottomisura si realizza attraverso il soggetto beneficiario MISE	
	7.4	7.4.1	supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale	2.177.560,55	2.177.560,55					La sottomisura misura sarà attivata solo nelle aree dei Progetti Pubblici Integrati come individuate nel capitolo 8.1 del programma, con tempi e modalità che saranno definiti successivamente, dopo l'esame ed il relativo parere positivo del Comitato di Sorveglianza	Attivabile solo in aree PPI. La valutazione dei progetti sarà effettuata essere effettuata da Commissioni con competenze multisettoriali	
	7.5	7.5.1	supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	2.177.560,55	2.177.560,55					La sottomisura sarà attivata solo nelle aree dei Progetti Pubblici Integrati come individuate nel capitolo 8.1 del programma, con tempi e modalità che saranno definiti successivamente, dopo l'esame ed il relativo parere positivo del Comitato di Sorveglianza	Attivabile solo in aree PPI. La valutazione dei progetti sarà effettuata essere effettuata da Commissioni con competenze multisettoriali	
	7.6		Supporto a studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi, paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale	3.092.561,57						La sottomisura misura sarà attivata con tempi e modalità che saranno definiti successivamente, dopo l'esame del Comitato di Sorveglianza	Bando pubblico con approccio individuale e possibilità di attivare il PPI. Nel caso sia attivata con il PPI la valutazione dei progetti dovrà essere effettuata da Commissioni con competenze multisettoriali	
		7.6.1.a	Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alal conservazioen della biodiversità		1.020.545,32							
		7.6.1.b	Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.		2.072.016,25							

Misura	CODICE SOTTOMISURA	CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA SPESA PUBBLICA - Euro		TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIPOLOGIA INTERVENTO	N. E TERMINI ADOZIONE BANDI PUBBLICI *	STANZIAMENTO PER IL PRIMO BANDO PUBBLICO (SPESA PUBBLICA - Euro)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
				SOTTOMISURA	TOTALE					
8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	7.7	7.7.1	sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli insediamenti	1.283.838,63	1.283.838,63		30/09/2016		Attivabile solo in aree PPI. La valutazione dei progetti sarà effettuata essere effettuata da Commissioni con competenze multisettoriali	
	Totale misura 7				61.359.115,63	61.359.115,63				
	8.1	8.1.1.	Imboscimento su superfici agricole e non agricole	4.080.579,08	4.080.579,08		X	550.000,00		
	8.3	8.3.1	supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici	3.705.065,67	3.705.065,67		X	3.000.000,00		
	8.4	8.4.1.	supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici	3.955.407,94	3.955.407,94		X	3.000.000,00		
	8.5	8.5.1	supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	4.956.777,04	4.956.777,04		X	3.200.000,00		
	8.6	8.6.1	sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali	5.782.906,55	5.782.906,55		X	4.600.000,00		
	Totale misura 8				22.480.736,28	22.480.736,28				
	9.1	9.1.1	avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale	2.379.796,93	2.379.796,93		X	1.000.000,00		Bando pubblico con approccio individuale e possibilità di attivare la "filiera organizzata"
	Totale misura 9				2.379.796,93	2.379.796,93				
10.1		pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali	36.934.062,08					200.000,00	Bando pubblico con approccio individuale con la possibilità di essere attivata dopo un "accordo ambientale" (16.5). "Misura a superficie sincronizzata con domanda unica di pagamento (1° Pilastro PAC)	
	10.1.1.	Inerimento degli impianti arborei		2.419.550,36				200.000,00		
	10.1.2.	Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo		2.419.550,36			(1)	350.000,00		
	10.1.3.	Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli		7.742.561,15				350.000,00		
	10.1.4.	Conservazione della sostanza organica del suolo		5.563.161,66				1.350.000,00		
	10.1.5.	Tecniche di agricoltura conservativa		11.613.841,73				75.000,00		
	10.1.7	Coltivazioni a perdere		574.031,75						

Misura	CODICE SOTTOMISURA	CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA SPESA PUBBLICA - Euro		N. E TERMINI ADOZIONE BANDI PUBBLICI *				STANZIAMENTO PER IL PRIMO BANDO PUBBLICO (SPESA PUBBLICA - Euro)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
				SOTTOMISURA	TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIPOLOGIA INTERVENTO	30/09/2016	31/12/2017	30/06/2019	31/12/2020			
10. Pagamenti agro-climatico-ambientali		10.1.8	Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale		5.525.055,55		(1)			-	Bando pubblico con approccio individuale con la possibilità di essere attivata dopo un "accordo ambientale" (16.5). "Misura a superficie sincronizzata con domanda unica di pagamento (1° Pilastro PAC)	
		10.1.9	conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale supporto per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura	7.844.289,74	1.076.309,52					300.000,00		
		10.2										
		10.2.1.		Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL		3.137.715,90						Tipologia di operazione attivata e realizzata dall'ARSIAL
		10.2.2.		Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ		2.353.286,92						Bando pubblico ad approccio individuale
		10.2.3.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo	44.778.351,82	2.353.286,92	X	X	X	X	350.000,00	Bando pubblico ad approccio individuale	
			Totale misura 10	44.778.351,82	44.778.351,82							
11. Agricoltura biologica	11.1	11.1.1	pagamento per la conversione al biologico	20.500.250,73	20.500.250,73					2.500.000,00	Bando pubblico con approccio individuale con la possibilità di attivare un "accordo ambientale" (16.5). "Misura a superficie sincronizzata con domanda unica di pagamento (1° Pilastro PAC)	
	11.2	11.2.1	pagamento per il mantenimento del biologico	93.390.031,08	93.390.031,08		(2)			12.000.000,00		
			Totale misura 11	113.890.281,81	113.890.281,81							
13. Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1	13.1.1	pagamenti compensativi nelle zone montane	43.630.061,16	43.630.061,16		(3)			8.800.000,00	Bando pubblico con approccio individuale. "Misura a superficie sincronizzata con domanda unica di pagamento (1° Pilastro PAC)	
			Totale misura 13	43.630.061,16	43.630.061,16							
14. Benessere degli animali	14	14.1.1	pagamenti per il benessere animale	13.003.890,39	13.003.890,39		(4)			2.500.000,00	Bando pubblico con approccio individuale. "Misura a superficie/UBA" sincronizzata con domanda unica di pagamento (1° Pilastro PAC)	
			Totale misura 14	13.003.890,39	13.003.890,39							
	16.1	16.1.1	supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità agricola	3.283.810,70	3.283.810,70	X	X	X	X	1.500.000,00	Bando pubblico con approccio individuale	

Misura	CODICE SOTTOMISURA	CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA SPESA PUBBLICA - Euro		N. E TERMINI ADOZIONE BANDI PUBBLICI *	STANZIAMENTO PER IL PRIMO BANDO PUBBLICO (SPESA PUBBLICA - Euro)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
				SOTTOMISURA	TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIPOLOGIA INTERVENTO				
16. Cooperazione	16.2	16.2.1	supporto ai progetti pilota (**)	8.499.274,76	8.499.274,76	30/09/2016	3.500.000,00	Bando pubblico con approccio individuale riservato ai GO selezionati con la misura 16.1	
	16.3	16.3.1	(altro) cooperazione tra gli operatori commerciali nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo / marketing turistico	1.158.992,01	1.158.992,01	31/12/2017	750.000,00	Bando pubblico con approccio individuale	
	16.4	16.4.1	supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e mercati locali	3.283.810,70	3.283.810,70	30/06/2019	1.650.000,00	Bando pubblico con approccio individuale	
	16.5	16.5.1	supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso.	1.390.790,42	1.390.790,42	31/12/2020	1.200.000,00	Bando pubblico con approccio individuale	
	16.8	16.8.1	supporto per la progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi	2.553.491,20	2.553.491,20	-	1.200.000,00	Bando pubblico con approccio individuale. L'accordo ambientale è propedeutico all'approccio collettivo alle misure agroclimatiche ambientali (M10) e biologiche (M11)	
	16.9	16.9.1	supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per la comunità e/o educazione ambientale/alimentare	1.738.488,02	1.738.488,02	X	800.000,00	Bando pubblico con approccio individuale	
	16.0	16.10.1	Sostegno per la cooperazione della "filiera organizzata"	3.090.645,37	3.090.645,37	X	1.350.000,00	Bando pubblico con approccio individuale dei "soggetti capofila". La misura è propedeutica all'attivazione della "filiera organizzata"	
			Totale misura 16	24.999.303,19	24.999.303,19				
	19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19.1	19.1.1	supporto preparatorio	490.000,00	490.000,00	Misura attivata con il bando pubblico	490.000,00	
		19.2	19.2.1	supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD	46.400.022,88	46.400.022,88	adottato con DGR n. 770 del 29/12/2015, con uno stanziamento pari all'intera dotazione della misura	46.400.022,88	Bando pubblico per la selezione dei GAL. I PSL saranno valutati, ai fini della loro selezione, da un Comitato con competenze multisettoriali (art. 33 del Reg UE 1303/2013)
19.3		19.3.1	preparazione e attuazione delle attività di cooperazione	1.531.200,75	1.531.200,75		1.531.200,75		
19.4		19.4.1	supporto per la gestione e l'animazione in ambito LEADER	11.600.005,72	11.600.005,72		11.600.005,72		

Misura	CODICE SOTTOMISURA	CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA OPERAZIONE-INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA SPESA PUBBLICA - Euro		N. E TERMINI ADOZIONE BANDI PUBBLICI *				STANZIAMENTO PER IL PRIMO BANDO PUBBLICO (SPESA PUBBLICA - Euro)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
				SOTTOMISURA	TIPOLOGIA OPERAZIONE/TIPOLOGIA INTERVENTO	30/09/2016	31/12/2017	30/06/2019	31/12/2020			
			Totale misura 19	60.021.229,35	60.021.229,35							
			Totale misura 20	19.316.533,55	19.316.533,55							
M113			Prepensionamento	7.200.000,00	7.200.000,00							Misure utilizzate per il trascorrimento degli impegni assunti nel periodo 2007/2013
M341			Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	259.252,00	259.252,00							Misure utilizzate esclusivamente per il pagamento dei trascorrimenti relativi a impegni assunti nell'ambito del PSR 2007/2013
				780.120.594,02	780.120.594,02							

(*) Nella tabella sono riportate il numero di raccolte che saranno effettuate nel periodo di programmazione. Le scadenze individuate per ciascuna fase hanno valore indicativo in quanto per la definizione delle stesse si dovrà tener conto dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale della misura.

(**) La sottomisura 16.2 sarà attivata dopo la selezione e la realizzazione dei progetti effettuata con la sottomisura 16.1. Pertanto le scadenze relative alle fasi per la raccolta dei progetti presentati dai Gruppi Operativi (GO) dovranno sincronizzarsi con tale meccanismo procedurale.

(1) (2) (4) La sottomisura 10.1, la misura 11 e la misura 14 prevedono una raccolta annuale delle domande di aiuto/pagamento la cui scadenza è sincronizzata con la "domanda unica di pagamento" (1° pilasatro PAC). Gli stanziamenti sono relativi esclusivamente alle domande di aiuto (domande iniziali per il 1° anno di impegno). Per gli impegni in itinere (domande di pagamento per annualità successive alla 1° annualità) viene garantita la copertura finanziaria. Le dotazioni della sottomisura dovranno essere adeguate e aggiornate in base ai trascorrimenti derivanti dagli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione 2007/2013

(3) La misura 13 prevede una raccolta annuale delle domande di sostegno/pagamento la cui scadenza è sincronizzata con la "domanda unica di pagamento" (1° pilasatro PAC). Lo stanziamento è relativo alle domande per l'annualità 2016.